

COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

RIPARTO INTENDENZA

UFFICIO SERVIZI

OGGETTO.= Schema di convenzione per la neutralizzazione assoluta
dell'intero Canale di Corfù.

Art.1°= Il canale di Corfù é neutralizzato sotto la garanzia delle grandi potenze europee. Tale neutralizzazione é estesa dal 39° 5 grado al 40° grado di latitudine.

Art.2°= Il canale é aperto in ogni tempo alle navi di commercio di tutti gli Stati.

É interdetto il passaggio in esso alle navi da guerra di qualsiasi potenza, compresa quella o quelle che ne possiedono le sponde, ed ai piroscafi carichi di truppe o di materiali da guerra, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, eccezione fatta per i piroscafi che trasportano truppe e materiali necessari pel rifornimento delle guarnigioni ordinarie dell'isola ~~e dell'isola~~ di Corfù e delle coste albanesi.-

Art°.=3°. É proibita la costruzione di opere di fortificazioni sulle due rive del canale, e nell'intera isola e dipendenti isolotti, come pure la costruzione di porti militari, arsenali, ed in genere di qualunque opera di carattere militare.

Art.4°= Il canale non può essere messo in istato di blocco, né può essere chiuso con sbarramenti, ostruzioni, torpedini, mine, ecc.

Art.5°= Non può essere effettuato nessun atto di guerra né nell'interno del canale, né nei suoi porti di accesso e sulle spiagge delle isole che lo formano. Tale proibizione é estesa fino ad una distanza di sei miglia marine dalla costa di terraferma, all'intera isola e sue

dipendenze, e deve essere osservata anche nel caso che la Grecia o l'Albania siano belligeranti.

Art. 6°= In caso di guerra le potenze belligeranti non potranno nè sbarcare nè imbarcare truppe o materiali da guerra nel canale, sulle coste occidentali dell'isola e negli isolotti a N.O.

Art. 7°= La polizia del canale per quanto riguarda il rispetto alla presente convenzione sarà fatta dalle ^{grandi} potenze europee, le quali perciò in tempo di pace, faranno stazionare a Corfù due navi da guerra sottili appartenenti a nazioni distinte, a turno annuale e fra le dette varie potenze per ordine alfabetico. I nomi di tali stazionari dovranno essere preventivamente comunicati alle potenze firmatarie.

Art. 8°= In caso di guerra le grandi potenze europee, di comune accordo, potranno prendere tutte le misure di polizia generale necessarie per garantire la neutralità del canale, a condizione di rispettare la libertà di navigazione alle navi del commercio che non trasportano nè truppe nè materiali da guerra.